

## IL CASO

Nuove regole  
sui fallimentiUn allarme preventivo  
per tutelare le aziende

Francesco Grignetti A PAGINA 19

IL TESTO HA SUPERATO L'ESAME DELLA CAMERA, ORA PASSA AL SENATO

Addio al vecchio fallimento  
Per le aziende c'è la liquidazioneRafforzato il ruolo del curatore: ripartirà l'attivo tra i creditori  
Ci sarà un allarme preventivo per anticipare la crisi d'impresaFRANCESCO GRIGNETTI  
ROMA

Il governo Gentiloni ci prova a far fruttare questo poco tempo che gli è stato concesso. Ieri la Camera ha approvato a larghissima maggioranza - con 276 voti a favore, 1 contrario e 125 astenuti - il ddl di riforma del diritto fallimentare, fiore all'occhiello di Andrea Orlando. Aspettando il passaggio del Senato, si annuncia una rivoluzione nel settore. Scompare la parola stessa di «fallimento» a beneficio di «procedura di liquidazione giudiziale». Ed è contento il ministro della Giustizia, anche se ovviamente preoccupato che tutto possa finire nel nulla per morte anticipata della legislatura. «Mi auguro che il testo possa essere presto licenziato», dice.

La riforma si porta dietro alcune novità importanti, attese da tanto tempo. La normativa attuale risale infatti al 1942 ed era oggettivamente datata. In estrema sintesi, si anticipano le procedure di allerta, si cerca di prevenire un default quando è ancora possibile, e si colma la lacuna che riguardava i gruppi di imprese.

Innanzitutto si tratta di professionalizzare chi segue le imprese in difficoltà. E quindi presso le Camere di commer-

cio sarà istituito un vero e proprio «servizio di composizione assistita della crisi» con il compito di dare l'allerta in una fase preventiva. È dimostrato che l'87% delle imprese finite in fallimenti erano insolventi già tre anni prima. I segnali della crisi c'erano tutti.

Una efficiente gestione delle procedure concorsuali richiederà una spiccata specializzazione, perciò le procedure di maggiori dimensioni saranno concentrate presso i tribunali delle imprese, la trattazione delle altre sarà ripartita tra un numero ridotto di tribunali.

Quanto alla procedura vera e propria, considerando che oggi il 90% dei concordati proposti ha natura liquidatoria e quindi comporta il dissolvimento dell'impresa, si prevede un concordato che riesca a garantire la continuità aziendale, un adeguato mantenimento dei livelli occupazionali, una migliore soddisfazione dei creditori. Il concordato liquidatorio sarà ammesso soltanto qualora sia assicurato il rispetto della soglia di almeno il 20% di soddisfazione dei creditori chirografari.

Si pone anche rimedio a una grave lacuna della legge, che oggi ignora il fenomeno dell'insolvenza dei gruppi d'im-

prese. Sarà perciò possibile svolgere una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell'insolvenza delle plurime imprese di uno stesso gruppo, individuando un unico tribunale competente nonché un assetto unitario della procedura.

Infine si prevede una specifica tutela per chi compra immobili ancora da costruire. Dato che spesso i costruttori violano l'obbligo di fornire, al momento della conclusione del contratto, una fidejussione a garanzia dell'acquirente di immobili da costruire, sarà previsto che tutti gli atti di compravendita siano a pena di nullità. Spetterà ai notai il controllo di legittimità dell'atto. Commenta il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri: «Quest'ultimo controllo è a garanzia della serietà del mercato immobiliare». E dice Donatella Ferranti, Pd, presidente della commissione Giustizia: «È stato raggiunto un buon equilibrio tra l'esigenza di non decretare la "morte civile" dell'imprenditore in difficoltà e di garantire il giusto interesse dei creditori ad essere soddisfatti in tempi veloci».

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



## 1942

**anno**

La riforma era attesa da tempo: l'attuale normativa risale al 1942

## 1

**voto**

La Camera si è espressa con 276 voti a favore, 1 contrario e 125 astenuti


**La parola**

### L'espressione che screditava

Una espressione che si accompagna spesso alla stigmatizzazione sociale e al discredito anche personale dell'imprenditore sfortunato. Oggi si pensa più che crisi o insolvenza sono evenienze fisiologiche nel ciclo d'impresa, da prevenire. Meglio una completa liberazione dai debiti dopo un certo lasso di tempo, garantendo all'imprenditore un nuovo inizio. Al fallimento perciò si sostituisce un'asettica procedura di liquidazione giudiziale dei beni


**La segnalazione**

### La soglia di attenzione

È dimostrato che l'87% delle imprese coinvolte in procedure concorsuali erano insolventi già tre anni prima. Per questo viene introdotta una fase preventiva di "allerta", volta ad anticipare l'emersione della crisi: uno strumento di sostegno alle imprese gestito da un organismo su base provinciale costituito presso la Camera di commercio. Presso i tribunali delle imprese saranno poi concentrate le procedure di maggiori dimensioni.


**La garanzia**

### Obiettivo: concordare

Attualmente il 90 per cento dei concordati proposti ha natura liquidatoria e quindi comporta il dissolvimento dell'impresa. L'istituto concordatario trova invece giustificazione quando riesce a garantire la continuità aziendale, un adeguato mantenimento dei livelli occupazionali, nuovi capitali. In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della soglia di almeno il 20% di soddisfazione per i creditori chirografari.


**La lacuna**

### Le insolvenze delle holding

L'attuale legge fallimentare, che porta la data del lontano 1942, ignora del tutto il fenomeno dell'insolvenza dei gruppi d'impresa. Un recente Regolamento europeo sull'insolvenza transfrontaliera ci sollecitava a colmare al più presto tale lacuna. Sarà possibile svolgere una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando un unico tribunale competente nonché un assetto unitario della procedura. Un unico ricorso sia per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo.